

DELIBERAZIONE N° 50 DEL 30/06/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno 30 (**trenta**) del mese di **Giugno** alle ore **16:13** (orario di convocazione: 16:00), nella SEDE COMUNALE sala delle adunanze consiliari del Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in <u>seduta pubblica</u>, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 37 del vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale", in modalità mista (telematica e in presenza) ai sensi art. 6 Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16.11.2020, per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 24.06.2021 prot. n. 16593, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale".

Risultano presenti i seguenti componenti dell'Assemblea:

	Cognome e Nome	Ruolo	Presente	Assente
1	GIGLIOLI SIMONE	Sindaco	P in sede	
2	GRECO MARCO	Consigliere	P in sede	
3	GASPARRI VITTORIO	Presidente del Consiglio	P in sede	
4	SPADONI ALESSIO	Consigliere	P da remoto	
5	FIASCHI MICHELE	Consigliere	P da remoto	
6	FALASCHI ILENIA	Consigliere	P da remoto	
7	PROVVEDI ERIKA	Consigliere	P da remoto	
8	ALESSI LUCIA	Consigliere	P da remoto	
9	MOSCILLO MOIRA	Consigliere	P da remoto	
10	PIZZA LUCIO	Consigliere	P da remoto	
11	MORI CRISTIANO	Consigliere		AG
12	ALTINI MICHELE	Vice Presidente del Consiglio		AG
13	CALVETTI MARIA BEATRICE	Consigliere		AG
14	FERRARO ROBERTO	Consigliere	P da remoto	
15	GREGORINI FEDERICO	Consigliere	P da remoto	
16	GUAZZINI MANOLA	Consigliere	P in sede	
17	SQUICCIARINI MATTEO	Consigliere	P da remoto	

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Sandra Guerrieri.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri: PROFETI GIULIA, MONTANELLI ELISA, FATTORI MARZIA, ARZILLI LOREDANO. Gli assessori Elisa Montanelli, Arzilli Loredano e Fattori Marzia sono presenti in sede, mentre Profeti Giulia è presente da remoto. Fattori Marzia esce prima della votazione dell'argomento.



Presiede il Presidente ConsiglioVittorio Gasparri.

Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: GRECO MARCO, SPADONI ALESSIO, GUAZZINI MANOLA.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Ricordato che la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale alla definizione delle scadenze del tributo così come le tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

Ricordato che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, "il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva";
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del tributo, l'obbligatorietà a carico di "chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";
- stabilisce, al comma 660, che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31.12.2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che:



- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);
- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;
- le tariffe sono articolate in:
- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Atteso che, ai sensi del vigente Regolamento TARI per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa relativa alle stesse, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta, nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe, fino ad un massimo del 10%;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa, ricomprendendo anche i costi dello



smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

• con deliberazione 443/2019/R/rif, ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", il quale nel recepire le direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato sostanziali modifiche al D. Lgs. n. 152/2006, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Tenuto conto che il citato intervento del legislatore rende necessario e indispensabile aggiornare il vigente regolamento comunale in materia TARI a partire dal 2021;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), oggetto di modifica ed approvato da questo Organo con deliberazione n. 49 nella medesima seduta, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamato il Piano finanziario del servizio di igiene urbana 2021, validato, in applicazione del MTR-ARERA, dal Direttore Generale dell'ATO Toscana Costa, con determinazione n. 93 del 18.06.2021, di cui il Consiglio Comunale, ha preso atto con deliberazione n. 46 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, ai fini di stabilire il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, ivi quantificato in € 5.995.923,00;

Richiamata la mozione del 05.05.2021 sottoscritta da tutti i gruppi consiliari con la quale si impegnava il Sindaco e la Giunta Comunale, ad utilizzare una congrua parte dell'avanzo di amministrazione 2020 al fine di attuare una riduzione tariffaria TARI per tutte le imprese operanti sul territorio comunale che avevano subito restrizioni a causa dell'emergenza COVID 19, rimandando la definizione di una proposta operativa alle commissioni consiliari competenti;

Tenuto conto che il nostro Paese, da oltre un anno sta affrontando una emergenza epidemiologica da Covid-19, diffusasi a livello mondiale, la quale oltre ai numerosi decessi, ha avuto e sta avendo inevitabili riflessi sugli stili di vita della popolazione, nonché forti ripercussioni sull'economia complessiva mondiale;

Dato atto che esiste e persiste un disagio da parte delle attività economiche interessate a vario titolo dalle misure restrittive, di diversa intensità a seconda del livello di rischio epidemiologico a cui le stesse sono associate, via via adottate dal Governo centrale per fronteggiare il dilagarsi della pandemia;

Ricordate tutte le delibere del Consiglio dei ministri che dal 2020 al primo semestre 2021 si sono susseguite nel tempo al fine di calibrare le libertà individuali e di impresa in relazione al rischio sanitario per la popolazione;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;



- l'Amministrazione Comunale intende adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

- "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza StatoCittà ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
- 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
- 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";

Verificato che ad oggi il decreto del Ministro dell'interno di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta emanato, ma che IFEL ha stimato per



ciascun Comune l'importo delle rispettive spettanze, che per il Comune di San Miniato si quantificano in € 389.249,00;

Considerato che il 30.06 è ad oggi il termine ultimo stabilito dalla legge per deliberare le tariffe della TARI, comprensive delle eventuali agevolazioni;

Ritenuto:

- di procedere all'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero per l'anno 2020 per riduzioni tariffarie TARI e non utilizzate nello stesso anno per le medesime finalità, in quanto tale assegnazione è avvenuta successivamente al finanziamento da parte del Comune delle riduzioni con risorse di bilancio, per complessivi € 517.835,00 (assegnazione complessiva 587.835,00 di cui 70.000,00 utilizzate nell'anno 2020), ad abbattimento generalizzato delle tariffe TARI dell'anno 2021;
- di utilizzare le risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, ad abbattimento delle tariffe TARI delle UND interessate da chiusure obbligatorie e restrizioni nell'esercizio delle proprie attività, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - a) Parametrizzazione dell'agevolazione al periodo di chiusura o restrizione dell'attività in relazione alle risorse previste per la concessione dell'agevolazione;
 - b) Misura dell'agevolazione quantificata come esenzione totale della tariffa fissa e variabile per il periodo preso a riferimento;
 - c) Concessione dell'agevolazione, nella misura massima di 2/12 annui dell'importo dovuto anche per quelle attività non sospese, ma con attività correlata ad altre attività economiche sospese o aperte con restrizioni, oppure per attività economiche che hanno subito restrizione operative a seguito del venir meno di eventi vietati nel periodo dell'emergenza;
 - d) Concessione dell'agevolazione sulla base del Codice A.T.E.C.O. prevalente dichiarato dall'utenza oggetto di agevolazione;

Verificato che la facoltà del Comune di riconoscere riduzioni/agevolazioni tariffarie, appartiene alla potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato tuttavia che le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta, si ritiene opportuno disciplinare tali riduzioni all'interno della presente delibera tariffaria alla quale è riconosciuto potere regolamentare;

Vista in particolare, la proposta delle tariffe e delle esenzioni conseguenti a COVID, elaborate dagli Uffici competenti, ed evidenziate nella documentazione allegata oggetto di approvazione da parte di questo Organo;

Considerato che gli allegati alla presente deliberazione costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

Richiamato l'art. 18 del Regolamento TARI, approvato nella presente seduta del Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 dichiarata immediatamente eseguibile, che disciplina la scadenza di versamento della tassa, facendo salva la possibilità dell'Ente di deliberare annualmente scadenze diverse nell'ambito della delibera di approvazione delle tariffe;

Verificato che, in seguito al perdurare dell'epidemia Covid 19 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno differire il pagamento delle rate scadenti al 30 aprile e 31 maggio;

Ritenuto opportuno, per l'anno 2021, fissare le seguenti scadenze di pagamento:



- 1^ rata acconto 10 agosto 2021;
- 2^ rata acconto 30 settembre 2021;
- 3^ rata acconto 30 novembre 2021;
- rata a saldo 31 dicembre 2021;

prevedendo l'acconto determinato secondo quanto segue:

- 1^ rata acconto: 25% del dovuto nell'anno al netto delle eventuali riduzioni comprensive di quelle deliberate nell'ambito del presente provvedimento;
- 2^ rata acconto: 25% del dovuto nell'anno al netto delle eventuali riduzioni comprensive di quelle deliberate nell'ambito del presente provvedimento;
- 3^ rata acconto: 25% del dovuto nell'anno al netto delle eventuali riduzioni comprensive di quelle deliberate nell'ambito del presente provvedimento;
- rata a saldo: saldo del dovuto a conguaglio al netto degli acconti calcolati e di eventuali riduzioni;

Ricordato che il termine generale per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote in materia tributaria da parte degli enti locali, è fissato da:

- legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 169, ove è precisato "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Visto che l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 pubblicato in G.U. n. 13 del 18.01.2021, nuovamente differito al 30 aprile e successivamente differito al 31 maggio 2021;

Tenuto conto della norma speciale, di cui all'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) che fissa il termine, autonomo rispetto a quello del bilancio di previsione, per i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva che, solo per l'anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno;

Precisato che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2021, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine



costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

Visto l'approfondimento avvenuto nell'incontro con i capigruppo del 25.06.2021;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore "Programmazione e Risorse Finanziarie", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Finanze, bilancio e programmazione" in data 29.06.2021;

Udita la relazione dell'Assessore Elisa Montanelli, registrata su supporto informatico a disposizione dei consiglieri;

Uditi gli interventi dei singoli consiglieri in merito al presente atto e il dibattito consiliare sintetizzato nel resoconto di seduta e registrato su supporto informatico a disposizione dei consiglieri;

Presenti n. 14.

Assenti n. 3 (Maria Beatrice Calvetti, Michele Altini e Cristiano Mori).

Con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dai n. 14 componenti del Consiglio presenti, in forma palese con voto elettronico, sia dai presenti in aula che dai presenti in videoconferenza, e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1. Di approvare l'**allegato C** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le tariffe TARI 2021 e relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd.
- 2. Di procedere all'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero per l'anno 2020 per riduzioni tariffarie TARI e non utilizzate nello stesso anno per le medesime finalità, per complessivi € 517.435,00 ad abbattimento generalizzato delle tariffe TARI dell'anno 2021.
- 3. Di procedere all'utilizzo dell'avanzo vincolato TARI per una quota di € 500.000,00 per le medesime finalità di cui al punto precedente.
- 4. Di utilizzare le risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, ad abbattimento delle tariffe TARI delle UND interessate da chiusure obbligatorie e restrizioni nell'esercizio delle proprie attività, sulla base dei sequenti criteri direttivi:
 - Parametrizzazione dell'agevolazione al periodo di chiusura o restrizione dell'attività in relazione alle risorse previste per la concessione dell'agevolazione;
 - Misura dell'agevolazione quantificata come esenzione totale della tariffa fissa e variabile per il periodo preso a riferimento;



- Concessione dell'agevolazione, nella misura massima di 2/12 annuo dell'importo dovuto anche per quelle attività non sospese, ma con attività correlata ad altre attività economiche sospese, oppure per attività economiche che hanno subito restrizioni operative a seguito del venir meno di eventi vietati nel periodo dell'emergenza;
- Concessione dell'agevolazione sulla base del Codice A.T.E.C.O. prevalente dichiarato dall'utenza oggetto di agevolazione.
- 5. Di approvare le conseguenti riduzioni TARI per l'anno 2021, calcolate in percentuale sul totale dovuto per l'anno 2021 dagli intestatari di UND con codice A.T.E.C.O. prevalente riconducibile ad utenze interessate da chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle proprie attività, come da **allegato D** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 6. Di fissare le seguenti scadenze per la riscossione ordinaria TARI dell'anno 2021, come di seguito definito:
- 1^ rata acconto 10 agosto 2021;
- 2^ rata acconto 30 settembre 2021;
- 3^ rata acconto 30 novembre 2021;
- rata a saldo 31 dicembre 2021;

prevedendo l'acconto determinato secondo quanto segue:

- 1^ rata acconto: 25% del dovuto nell'anno al netto delle eventuali riduzioni comprensive di quelle deliberate nell'ambito del presente provvedimento;
- 2^ rata acconto: 25% del dovuto nell'anno al netto delle eventuali riduzioni comprensive di quelle deliberate nell'ambito del presente provvedimento;
- 3^ rata acconto: 25% del dovuto nell'anno al netto delle eventuali riduzioni comprensive di quelle deliberate nell'ambito del presente provvedimento;
- rata a saldo: saldo del dovuto a conguaglio al netto degli acconti calcolati e di eventuali riduzioni.
- 7. Di stabilire che le tariffe e le agevolazioni/esenzioni qui disciplinate hanno efficacia dal 1º gennaio 2021, in quanto approvato entro i termini stabiliti dal legislatore, in via eccezionale in materia TARI, che vedono nel 30 giugno il termine ultimo per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe.
- 8. Di precisare che la presente delibera, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, sarà trasmessa, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.
- 9. Di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate tributarie, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
 - o trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Consiglio Comunale

- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del testo regolamentare in versione definitiva.
- 10. Di incaricare la Responsabile dei Servizi Tributari dell'Ente di trasmettere copia della presente deliberazione, completa di allegati, ai fini della corretta applicazione del tributo, alla società ABACO SPA in qualità di concessionario della riscossione dell'entrata TARI, sia in fase ordinaria che coattiva.
- 11. Di allegare al presente atto il parere a formarne parte integrante e sostanziale, il parere dei revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del d. lgs n. 267/2000 (allegato B).

Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A).

Indi il Consiglio Comunale

in considerazione dell'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

con successiva separata votazione che ha il seguente esito: Presenti n. 14.

Assenti n. 3 (Maria Beatrice Calvetti, Michele Altini e Cristiano Mori).

Con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dai n. 14 componenti del Consiglio presenti, in forma palese con voto elettronico, sia dai presenti in aula che dai presenti in videoconferenza, e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Consiglio Vittorio Gasparri

glio Il Vice Segretario Generale Sandra Guerrieri (atto sottoscritto digitalmente)

C.C. 50 del 30/06/2021 - pag. 10/10